



Arcidiocesi di Milano



SUCCESSIONI E DONAZIONI

AVV. MARIA ELISABETTA MAPELLI
UFFICIO AVVOCATURA



Successioni e donazioni

Successioni

Alla morte del *de cuius* si apre la successione, legittima e/o testamentaria. Qualora vi sia un testamento, occorre provvedere alla sua pubblicazione presso un notaio, che trascrive il contenuto del testamento in un verbale e avvisa eredi e legatari.

Normalmente siamo in presenza di un testamento olografo (cioè scritto per intero a mano dal testatore, datato e sottoscritto), spesso depositato presso un familiare o una persona di fiducia (anche un avvocato, un notaio) oppure lasciato presso la propria abitazione.

Il primo problema da affrontare è individuare la natura del lascito.

Successione **a titolo universale**: siamo in presenza di una **eredità** e l'erede succede nella universalità dei beni del *de cuius* o in una sua quota ideale.

Successione **a titolo particolare**: siamo in presenza di un **legato** e il legatario succede in uno o più rapporti determinati o diritti reali.



Successioni e donazioni

Erede o legatario?

Non è sempre facile qualificare la natura della disposizione testamentaria: occorre partire dalla interpretazione letterale del testamento, facendosi aiutare del notaio. Si tenga presente che le espressioni utilizzate dal testatore potrebbe essere improprie e quindi non influiscono sulla qualificazione giuridica della disposizione.

L'**erede** subentra nella generalità dei rapporti attivi e passivi del *de cuius* ed è tenuto al pagamento dei debiti ereditari proporzionalmente alla quota che gli è stata attribuita. Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti possono accettare solo con beneficio di inventario e devono essere autorizzati dall'Ordinario diocesano.

Il **legatario** acquista solo il bene o il diritto che gli è stato attribuito: nel legato la successione opera solo in *simula res* cioè limitatamente a specifici rapporti. Il legato è da intendersi come un onere imposto agli eredi. Si parla di conseguimento di legato.



Accettazione con beneficio di inventario

Tale tipo di accettazione non comporta la *confusione*, cioè l'unione del patrimonio personale dell'erede con il patrimonio oggetto della successione: si evitano così i rischi connessi al fatto che i debiti del *de cuius* possano superare le componenti attive del patrimonio.

Come già detto i nostri enti devono *accettare* unicamente con questa modalità nel termine di 10 anni dall'apertura della successione (cioè dalla morte del testatore).

Se l'erede è nel possesso dei beni ereditari, deve accettare entro 3 mesi dalla morte del testatore (apprensione materiale, compresa la detenzione).

Se non è nel possesso dei beni ereditari, fatta la dichiarazione di accettazione, deve predisporre l'inventario entro i successivi 3 mesi, salvo proroga autorizzata dal Tribunale.

Se invece viene prima redatto l'inventario, tale dichiarazione va fatta nei successivi 40 giorni.



E se non rispetto i termini di legge?

Il mancato rispetto dei termini di legge normalmente comporta la perdita del beneficio di inventario e quindi il chiamato è considerato erede puro e semplice.

Ma nel caso degli enti ecclesiastici, essendo detta modalità di accettazione l'unica possibile (art. 473 c.c.), il rischio concreto è quello di perdere il diritto di accettare l'eredità.

Occorre dunque prestare grande attenzione nel momento in cui la parrocchia viene nominata erede o legataria: non appena giunge la comunicazione dal notaio, è necessario avvisare l'Account di zona per provvedere ai vari adempimenti entro i termini di legge.

Si tenga presente che grava sull'erede anche l'obbligo della dichiarazione di successione, rilevante ai fini fiscali, che va presentata entro 12 mesi dall'apertura della successione.



Autorizzazione alla vendita di beni ereditari

Una volta conclusosi l'*iter* necessario per perfezionare l'accettazione, l'erede può disporre di quei beni nei limiti di quanto previsto dall'art. 493 c.c., che prevede una decadenza dal beneficio qualora l'erede alieni o sottoponga a pegno o ipoteca i beni ereditari senza l'autorizzazione giudiziaria.

Per i beni mobili l'autorizzazione non è più necessaria trascorsi 5 anni dall'accettazione, per gli immobili nulla viene precisato. I soggetti legittimati a far valere in giudizio la decadenza del beneficio sono ovviamente i creditori del defunto e i legatari, a tutela dei quali sussiste detta previsione normativa. Ci si chiede per quanto tempo occorra chiedere l'autorizzazione relativamente ai beni immobili: trattandosi di una garanzia diretta al soddisfacimento dei creditori del *de cuius* e dei legatari, l'obbligo permane sino a quando entrambe le categorie non siano state soddisfatte.



Successioni e donazioni

Successione legittima e necessaria

Qualora il *de cuius* non provveda alla distribuzione di tutti i suoi beni attraverso il testamento, si apre la **successione legittima** che significa successione per volontà di legge: i successibili sono i parenti sino al sesto grado (il grado più vicino esclude il più lontano). In mancanza di parenti, subentra lo Stato.

La medesima successione legittima si può avere anche nel caso di testamento nullo, annullato o revocato.

La **successione necessaria** è quella in favore di alcune categorie di successibili, ai quali la legge attribuisce il diritto intangibile ad una quota del patrimonio, indipendentemente dalle disposizioni del testatore.

I legittimari sono: il coniuge, i figli e i genitori. *NON sono legittimari i fratelli e i loro figli.*

Si ha lesione di legittima quando la quota legittima o riserva resta intaccata per effetto di disposizioni *inter vivos* (donazioni) o *mortis causa*.



Il *modus* nel testamento

Il testamento che, come detto, è un atto *mortis causa* unilaterale, non recettizio, revocabile, unipersonale e formale può contenere anche un *modus*, cioè una disposizione accessoria con la quale il testatore impone all'erede o legatario un determinato comportamento (es. lascio la somma di... per la missione in... oppure lascio l'immobile affinché sia destinato a casa per sacerdoti anziani).

In caso di inadempimento da parte dell'obbligato, qualsiasi soggetto interessato può adire l'autorità giudiziaria al fine di domandare la risoluzione (la stessa può essere pronunciata anche ove il testatore abbia previsto espressamente la risolubilità della disposizione in caso di inadempimento del *modus*). In giudizio potrebbero agire gli altri eredi o i legatari oppure ancora chi abbia un qualsiasi tipo di interesse all'adempimento, anche solo morale. L'onere impossibile o illecito si intende come non apposto.



Successioni e donazioni

Modificabilità e revocabilità del testamento

Il testamento può essere sempre modificato o revocato; la revoca può riferirsi all'intero documento o a singole disposizioni.

La revoca è espressa se viene redatto un nuovo testamento successivo, purché valido; è tacita se un nuovo testamento contiene disposizioni incompatibili con quelle contenute nel precedente (in questo caso sono annullate solo queste ultime che vengono tacitamente sostituite dalle successive). Il testamento successivo sostituisce o integra il precedente.

Non necessariamente occorre la stessa forma per tutti i testamenti, pertanto un testamento olografo può essere sostituito, integrato o modificato da un testamento pubblico e viceversa.

Massa ereditaria

La massa ereditaria indica quanto e cosa viene trasmesso *mortis causa* ad eredi e legatari: occorre prestare attenzione ad eventuali donazioni eseguite in vita dal *de cuius*.

E le polizze assicurative?

Sono da valutare caso per caso



Successioni e donazioni

Passi da compiere per gli enti ecclesiastici

Elenchiamo in modo sintetico i passi da compiere quando un ente sa di essere erede o legatario:

- ✓ Inoltrare all'account un'istanza motivata con allegata copia del testamento pubblicato.
- ✓ Verificare la presenza di un esecutore testamentario che abbia accettato l'incarico.
- ✓ Attenersi alle indicazioni ricevute dall'Account e dal consulente nominato per provvedere agli adempimenti nei termini previsti dalla legge (inventario e accettazione).
- ✓ Predisporre la dichiarazione di successione.
- ✓ Ottenuta l'autorizzazione canonica, accettare con beneficio di inventario con atto notarile o conseguire il legato.
- ✓ Nel caso di vendita di bene ereditato chiedere autorizzazione al Tribunale.
- ✓ In caso di dubbi sull'*iter*, contattare celermente i competenti uffici di Curia.



Donazioni: definizione, caratteristiche e forma

La donazione è il contratto con il quale una parte (donante), per spirito di liberalità, arricchisce l'altra (donatario) disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa una obbligazione (art. 769).

Lo spirito di liberalità è presente quando chi dispone è consapevole di non essere obbligato da nessun vincolo giuridico o extragiuridico (spontaneità).
Animus donandi: assenza di un interesse patrimoniale del donante sotteso all'operazione.

La donazione è un contratto: gratuito, consensuale (si perfeziona con l'accordo delle parti) e formale (richiede l'atto pubblico a pena di nullità, con la presenza di due testimoni).



Successioni e donazioni

Donazione modale

La donazione può essere gravata da un onere (*modus*): il soggetto che dona il bene impone alla persona che lo riceve una obbligazione oppure un onere particolare. Qualora l'onere non venga rispettato, il donante o i suoi eredi possono chiedere la risoluzione per inadempimento.

L'onerato è tenuto all'adempimento dell'onere entro i limiti del valore della cosa donata.

L'onere pertanto consiste nell'imposizione di un "peso" che limita gli effetti dell'atto: non assume la natura di corrispettivo, ma riduce la liberalità che resta in ogni caso la causa della donazione.

Occorre l'autorizzazione canonica: istanza e bozza predisposta dal notaio vanno inviati all'Account competente per zona.



Successioni e donazioni


Donazione di modico valore

Si tratta di una donazione che ha ad oggetto un bene modesto, sia in base a un parametro oggettivo (valore economico del bene), sia in base ad un parametro soggettivo (la consistenza del patrimonio del donante).

Non occorre l'atto pubblico, purché vi sia la *tradizione*, cioè la consegna del bene nelle mani del donatario. Risulta inequivocabile e certa la volontà del donante.

L'esiguo valore della donazione (per es. 10.000 euro) è inidoneo a recare pregiudizio a terzi, che quindi non si ritiene necessario tutelare imponendo il requisito della forma. Peraltro la forma solenne avrebbe un costo sproporzionato rispetto al valore donato.

Per le donazioni di modico valore non occorre l'autorizzazione canonica.



Grazie.
